

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 29 del 12 Novembre 2025

OGGETTO:

Comunicazione entro fine anno per applicazione ritenuta ridotta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari

Premessa:

L'articolo 25 bis del D.P.R. n.600/1973 dispone l'applicazione, da parte dei sostituti d'imposta, escluse le imprese agricole, di una **ritenuta a titolo d'acconto** dell'Irpef o dell'Ires **dovuta dai percipienti all'atto del pagamento delle provvigioni** comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. **La provvigione** da assoggettare a ritenuta **è costituita** oltre che **dal compenso** per l'attività svolta anche da ogni altro compenso inerente l'attività prestata, ivi **compresi i rimborsi spese**.

Applicazione della ritenuta in misura ridotta:

Entro il 31 dicembre 2025, con effetti dall'anno successivo, gli intermediari del commercio, agenti e rappresentanti, procacciatori di affari, che **si avvalgono** nello svolgimento della propria attività, **in via continuativa**, dell'**opera di dipendenti o di terzi**, possono inviare apposita dichiarazione alla ditta mandante per l'applicazione di una **ritenuta ridotta** sulle provvigioni da applicarsi con aliquota al 23% ma **solo sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anziché sul 50%**.

Se le condizioni previste per la riduzione al 20% della ritenuta **si verificano in corso d'anno**, la relativa comunicazione deve essere presentata **non oltre 15 giorni** da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate (stesso termine in ipotesi di variazioni che fanno venir meno le condizioni).

La suddetta **comunicazione**, da rilasciare in carta semplice, datata e sottoscritta, potrà essere **spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento** ovvero inviata anche **via PEC**, dovrà contenere:

- I dati identificativi del percipiente,
- L'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

Tale dichiarazione conserva la sua **validità anche oltre l'anno** cui si riferisce, senza che sia necessaria la sua ripetizione, **qualora non vi siano variazioni** che fanno perdere il diritto all'agevolazione.

Sanzioni applicabili:

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta comporta l'applicazione di una **sanzione di carattere amministrativo da euro 250 ad euro 2.000**.

La medesima sanzione è applicabile in ipotesi di dichiarazione **incompleta o non veritiera**.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento